# REGOLAMENTO (CE) N. 3634/93 DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1993

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (i), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/ 93 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 2811/93 della Commissione (3);

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92 il tasso di conversione agricolo di una moneta fluttuante viene modificato se il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera un certo limite; che fino al 31 dicembre 1994 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 bis, in deroga all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato sono fissati in base ai periodi di riferimento stabiliti a norma del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (4);

considerando che, a seguito della decisione dei ministri delle finanze del 2 agosto 1993, tutte le monete degli Stati membri vanno considerate fluttuanti ai sensi dell'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando tuttavia che, l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93 prevede che qualora il valore assoluto della differenza tra i divari monetari di due Stati membri, calcolati in funzione della media dei tassi dell'ecu di tre giorni feriali consecutivi, superi i sei punti:

- i tassi rappresentativi di mercato delle monete di cui trattasi sono adeguati facendo riferimento ai tre giorni feriali considerati e

- il periodo di riferimento di base considerato inizia il giorno successivo ai tre giorni feriali in parola;

considerando che, in base ai tassi di cambio constatati nel periodo di riferimento dal 27 al 29 dicembre 1993, è necessario fissare un nuovo tasso di conversione agricolo per la lira italiana;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conversione agricolo deve essere ritoccato qualora il divario rispetto al tasso di conversione agricolo in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'importo considerato supera 4 punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fino ad ottenere un divario di 4 punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

#### Articolo 2

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato, oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

#### Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2811/93 è abrogato.

## Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1993.

<sup>(</sup>¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (²) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (¹) GU n. L 256 del 14. 10. 1993, pag. 16. (¹) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.